

STUDIO LEGALE  
Avv. Renzo LANCIA  
Corso della Libertà, 61 - 67051 AVEZZANO  
(AQ) Tel e fax 0863 021413  
PEC [studiolegalelancia@pec.it](mailto:studiolegalelancia@pec.it)

**TRIBUNALE CIVILE DI SULMONA**

**- sezione Lavoro -**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c.**

Per

- **COLELLA ANTONIO** (c.f.: CLLNTN49B27C999U), nato a Corfinio (AQ) in data 27.02.1949 ed ivi residente in Via Tiburtina Valeria n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. **Lancia Renzo** (c.f.: LNCRNZ68E06H501V), giusta procura al margine del presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso della Libertà n. 61. Si fa istanza affinché le comunicazioni vengano trasmesse al numero di fax 0863021413 o all'indirizzo di posta elettronica: [studiolegalelancia@pec.it](mailto:studiolegalelancia@pec.it)

- **Ricorrente**

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO**, in persona del r.l. pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato;

- **Resistente**

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Nel procedimento di cui al presente atto, in ogni sua fase e grado, anche in appello e nel procedimento di esecuzione (compreso l'atto di precetto) ed eventuali opposizioni, delego a rappresentarmi e difendermi, l'avv. **Renzo LANCIA con Studio in Avezzano, Corso della Libertà, 61**, conferendogli ogni facoltà di legge inerenti e conseguenti al mandato alle liti ex art. 84 c.p.c., comprese quelle di transigere e conciliare chiamare terzi in causa, nominare sostituti, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, incassare somme e quietanzare, svolgere gli atti esecutivi conseguenti alla presente procedura, svolgere le eventuali impugnazioni. Dichiaro di essere stato informato dall'avv. difensore, titolare e responsabili del trattamento dei dati personali, delle finalità e delle modalità di utilizzo dei suddetti dati, ai sensi dell'art. 13 D.L.vo 196/03. Esprimo formale consenso al trattamento dei dati personali nei limiti di legge.

Eleggo domicilio in Avezzano presso il suo studio in Corso della Libertà, 61

F.to:

per autentica:

Avv. Renzo Lancia



## **FATTO**

1. Il Sig. **Colella Antonio** dal 1° settembre 2015 svolge attività di docente di scuola secondaria superiore nella classe di concorso A025 (Disegno e Storia dell'Arte) presso l'I.I.S. di Castel di Sangro dal 01.09.2015 **previa individuazione dalla Graduatoria ad Esaurimento della Provincia dell'Aquila**, in quanto, dopo esserne stato cancellato **in data 28 giugno 2015** per raggiunti limiti ordinamentali, vi risulta **re-iscritto con riserva** per le classi concorsuali A025 e A028 nella **posizione 22bis** (sia a tempo determinato sia indeterminato) e **A028** (*Educazione Artistica nella scuola secondaria di I grado*), nella **posizione 15bis** (sia a tempo determinato sia indeterminato) (**All. 1**) a far data dal **31 agosto 2015**, data in cui, in attuazione dell'ordinanza 471/2015, il dirigente scolastico provinciale dell'Aquila emanava il decreto prot. n. 1167 (**All. 2**).

2. Con **ricorso cautelare ante causam ex art. 700 c.p.c. depositato il 30.06.2015** il prof. Colella aveva infatti chiesto al Tribunale di Sulmona, in funzione del Giudice del Lavoro, di ordinare all'Amministrazione scolastica di inserirlo ovvero non depennarlo dalla Graduatoria ad Esaurimento del personale docente ed educativo della provincia di L'Aquila per le classi di concorso A025 e A028, vigenti per il triennio 2014-2017, sino al compimento del 70° anno di età ovvero fino al conseguimento dell'anzianità minima contributiva di 15 anni.

3. Con **ordinanza del 08.08.2015, pubblicata in data 10.08.2015 (All. 3)**, nel procedimento **RG 277/15**, il Tribunale adito accoglieva l'istanza cautelare<sup>1</sup> ordinando "**alla**

---

<sup>1</sup> 1. Il Giudice, nella parte motiva argomentava quanto segue: "Passando, invece, al contenuto dell'art. 509, comma 3, del d.lgs. n. 297/1994, di cui si lamenta la violazione, la norma statuisce che: "Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età". Tale disposizione, tuttavia, non contiene un riferimento espresso alla categoria di docenti cui intende riferirsi, mentre il successivo art. 517 statuisce che la norma deve trovare applicazione al personale non di ruolo "in quanto compatibile". A tal proposito, lo scrivente ritiene che non vi siano ragioni di incompatibilità tali da precludere l'estensione soggettiva della norma anche ai docenti privi di un contratto a tempo indeterminato: sia perché il diritto al conseguimento dei requisiti minimi di anzianità per il pensionamento è avvertita anche dal personale non di ruolo, sia perché era lo stesso art. 24 della legge n. 160 del 1955 a prevedeva, peraltro incondizionatamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro per il personale precario sino al compimento del 70esimo anno. Diversamente, per effetto della successiva abrogazione della richiamata norma si verterebbe ad un totale ribaltamento del regime precedentemente operante, facendo transitare il personale precario da un regime di favore ad uno di sfavore, con preclusione della protrazione dell'attività lavorativa anche nell'ipotesi infausta di mancato raggiungimento del numero di anni richiesto per ottenere il minimo pensionistico. L'Amministrazione sostiene, però, che, sommando gli ipotetici contratti di lavoro a tempo determinato conseguibili dal lavoratore sino al compimento del 70esimo anno, il lavoratore non riuscirebbe, comunque, a



**Amministrazione scolastica di inserire ovvero di non depennare il ricorrente dalla GAE della Provincia dell'Aquila in cui risulta iscritto per le classi di concorso A025 e A028, sino al conseguimento dell'anzianità contributiva minima di 15 anni e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età".**

4. Nonostante l'ordine rivolto al MIUR **non contemplasse alcuna formula di riserva**, l'Amministrazione si determinava ad effettuare il reinserimento del docente in GaE **con riserva** (alla posizione **15bis**, per la A028 e **22bis**, per la A025, laddove "bis" indica, appunto, la riserva).

5. Il docente, in data 13 agosto 2015, prima della scadenza del termine per partecipare al piano assunzionale (di cui alla legge 107/2015) stabilito dal D.M. 767/2015, **ossia le ore 14:00 del 14 agosto 2015**, si è recato presso gli uffici dell'O.S. UIL Scuola di Sulmona per essere assistito dalla segreteria territoriale, prof.ssa Commito Maria Gracia, nella compilazione della domanda di partecipazione da inviare in formato digitale mediante la piattaforma di *Istanze online*, constatando, però, che la sua posizione nella piattaforma digitale non era stata ripristinata e che quindi gli era precluso l'invio telematico, l'unico previsto dal predetto Decreto Ministeriale.

6. Essendo del tutto evidente l'elusione del comando stabilito dal Tribunale mediante l'inclusione non effettuata con decorrenza dal giorno del depennamento e arbitrariamente condizionata a una riserva non menzionata nel provvedimento giudiziale, il Colella ha immediatamente tentato di reagire contattando l'Ufficio scolastico provinciale dell'Aquila per rappresentare la sua urgenza in ordine alle imminenti immissioni in ruolo, ricevendo come risposta giustificativa del mancato ripristino la circostanza che essendo beneficiario di un'ordinanza non definitiva il suo reinserimento non poteva non essere che condizionato alla riserva.

---

*raggiungere la soglia minima di anzianità contributiva. Al riguardo, però, deve osservarsi, anzitutto, che il ricorrente ha dedotto come, per effetto dei periodi di disoccupazione e della concreta probabilità di ottenere, in ragione della favorevole collocazione in graduatoria, la posizione di docente di ruolo, riuscirà a conseguire il periodo di anzianità contributiva di 15 anni, ottimizzando anche quei mesi che con i contratti di lavoro a tempo determinato verrebbero esclusi e non valutati ai fini contributivi. Ma soprattutto va osservato che la norma deve trovare applicazione, anche guardando al suo tenore letterale, in base ad una valutazione astratta dell'idoneità dell'intero lasso temporale residuo e fruibile dal lavoratore per il conseguimento del minimo pensionistico, e ciò a prescindere dagli eventuali concreti avvenimenti impeditivi del raggiungimento della soglia. Nella specie il periodo astrattamente fruibile dal Colella risulta esaurirsi al 30.06.2019, sicché se integralmente goduto (come nell'ipotesi di immissione in ruolo) consentirà il raggiungimento da parte del ricorrente del minimo di anzianità contributiva".*



7. Il docente, dunque, ricevendo ulteriori risposte dilatorie inviava al MIUR, all'USR per l'Abruzzo e all'ATP di L'Aquila, in data **26 agosto 2015**, tramite il proprio legale, **una diffida** a mezzo fax e a mezzo pec (**All. 4a-f**), con la quale - premettendo l'imminenza della fase di esecuzione del piano delle assunzioni di cui alla fase "B" e "C" della l. 107/2015 e correlato D.M. 767/2015 e che l'inclusione in graduatoria è *conditio sine qua non* per l'immissione in ruolo - chiedeva di "**dare immediata esecuzione all'ordine del Giudice** adottato con la predetta ordinanza d'urgenza disponendo l'inserimento a pieno titolo nelle GaE provinciali per le classi di concorso A025 e A028".

8. L'Amministrazione non rispondeva alcunché.

9. Il Ministero dell'Istruzione-USR Abruzzo proponeva, quindi, reclamo cautelare in data **25.08.2015**, rassegnando le seguenti conclusioni: "*disposta l'immediata sospensione dell'esecuzione, che il Tribunale in composizione collegiale voglia, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., previa fissazione dell'udienza con decreto in calce al presente atto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente reclamo e in totale riforma dell'ordinanza impugnata, disporre la revoca e, previa declaratoria della insussistenza dei requisiti di legge dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso ex art. 700 c.p.c avversario, e, quindi, rigettarlo*".

10. In data **31 agosto 2015** il dirigente scolastico provinciale emanava il decreto prot. n. 1167 (vedi allegato 2) con cui disponeva "*In esecuzione e per l'effetto dell'ordinanza del Tribunale di Sulmona, n. 471/2015 del 10/08/2015, l'iscrizione CON RISERVA nella III fascia delle graduatorie G.A.E.*" per le classi concorsuali **A025** (*Disegno e Storia dell'Arte*), nella **posizione 22bis** (sia a tempo determinato sia indeterminato) e **A028** (*Educazione Artistica nella scuola secondaria di I grado*), nella posizione **15bis** (sia a tempo determinato sia indeterminato), precisando, altresì, quanto segue: "*Tale iscrizione consente al candidato il conseguimento dei rapporti di lavoro conseguenti alla posizione occupata nella graduatoria ad esaurimento, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 96 lett. B<sup>2</sup> della legge 107/2015. Tali rapporti saranno tutti condizionati all'esito*

---

<sup>2</sup> Tale comma prevede: "**Comma 96:** Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docenti per le scuole statali



*favorevole al ricorrente del giudizio instaurato definito con sentenza passato in giudicato; in caso contrario si procederà alla risoluzione di detti rapporti di lavoro”.*

11. In data **30.01.2016** il Tribunale sulmontino – senza aver in precedenza disposto la richiesta di *"immediata sospensione dell'esecuzione"* - pubblicava l'ordinanza collegiale con cui rigettava il reclamo e confermava l'ordinanza cautelare n. 471 emessa in data 8 agosto 2015 (**Ail. 5**).

12. In data **8 marzo 2016** il docente in parola inviava richiesta di accesso agli atti all'Ambito Territoriale Ufficio III di L'Aquila (**Ail. 6**) al fine di: *“1.conoscere il numero e la posizione occupata in graduatoria da ciascuno degli immessi in ruolo per l'anno scolastico 2015-16 nelle fasi “O”, “A”, “B” e “C”, per la copertura dei posti del turn over e del piano straordinario di cui alla legge 107/2015 (quindi con riferimento a tutte le predette fasi), attinti dalle GAE della provincia dell'AQUILA - classi di concorso A025 e A028 e ovunque destinati per l'assegnazione della prima sede; 2. di conoscere per le medesime Graduatorie ad Esaurimento dell'ATP dell'AQUILA (cl.cc. A025 e A028) il numero e la posizione occupata dai riservisti (titolari di riserva “N”) immessi in ruolo e per quale posizione occupata in graduatoria “scatta” con riferimento alle predette classi concorsuali il posto da assegnare a tali riservisti per l'immissione in ruolo in base alla normativa vigente”.*

13. L'Ufficio interpellato recapitava al docente la **nota del 21 marzo 2016** prot. AOOUSPAQ 1167 (**Ail. 7**) che, invero, non rispondeva alle richieste del docente con riferimento alle fasi “B” e C”, ma esplicitava la posizione dell'Ufficio in ordine alla (presunta) insussistenza in capo al docente del diritto a partecipare alle predette fasi di arruolamento: *“Per quanto riguarda le ulteriori notizie relative alle fasi B e C della procedura assunzionale di cui alla L. 107/2015, notizie tutte ricavabili sul sito istituzionale [www.abruzzo.istruzione.it](http://www.abruzzo.istruzione.it), si fa presente che ai sensi dell'art. 1 comma 96 b) della citata legge, potevano essere assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95, i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge,*

---

*di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docenti di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”.*



*nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre, n. 296...'. Nello specifico, così come ribadito dal MIUR con nota 22234 del 27/07/2015, con 'soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge 'si intendono quei soggetti che al 16 luglio 2015 (data di entrata in vigore della legge) risultino iscritti 'pleno iure' nelle graduatorie ad esaurimento'. Come dichiarato anche dalla S.V. Nella richiesta di accesso agli atti del 08/03/2016, che con la presente si riscontra, la prima ordinanza del Tribunale di Sulmona è stata emanata il 08/08/2015, data evidentemente successiva al 16/07/2015'.*

14. Il docente, nella convinzione di aver diritto alla re-iscrizione in GaE a far data dal giorno dell'illegittimo depennamento e il diritto ad essere reinserito a pieno titolo, nonché di non aver potuto partecipare al piano di arruolamento a causa della condotta illegittima dell'amministrazione; avendo, altresì verificato, che se avesse partecipato a tale piano sarebbe stato immesso in ruolo, si trova ora costretto ad adire lo stesso Tribunale al fine di veder riconosciuto il proprio diritto **alla retrodatazione giuridica del reinserimento, alla re-iscrizione pleno iure e all'assunzione in ruolo**, invocando, altresì, l'urgenza della decisione, attesa la necessità di ottenere una decisione prima dell'inizio del prossimo anno scolastico nonché in considerazione dell'età dello stesso, del periodo ristretto che lo separa dal raggiungimento del periodo contributivo minimo e della necessità di lavorare per motivi morali ed economici.

15. E' di tutta evidenza che il triplice bene della vita cui aspira l'odierno ricorrente (**1. retroattività del reinserimento, 2. eliminazione della riserva e 3. arruolamento**) nelle more del giudizio ordinario sarebbe pregiudicato; motivo per cui il docente ha tentato di sollevare l'impossibilità della partecipazione al piano assunzionale di cui alla l. 107/15 in sede di reclamo cautelare, e precisamente nel suo atto costitutivo e difensivo, ma il collegio giudicante ha ritenuto che *"la diversa e sopravvenuta questione relativa all'attuazione esecuzione della quale l'Amministrazione reclamante ha provveduto al dell'ordinanza in reinserimento del Colella con riserva anziché "pleno iure" nelle GAE per le classi di concorso A025 e A028 - di talché l'odierno reclamato lamenta di non aver potuto partecipare al piano di assunzione, essendogli stato precluso di accedere al portale predisposto dal MIUR "Istanze on line" per l'inoltro della relativa domanda - costituisce profilo precluso a questo giudice nella attuale fase cautelare del procedimento, attenendo*





piuttosto a circostanze ulteriori suscettibili, se del caso, di costituire oggetto di separato giudizio”.

\*\*\*\*\*

## **DIRITTO**

### **SUL FUMUS BONI IURIS**

Dall'esposizione dei fatti emerge con tutta evidenza la lesione prodottasi a causa del comportamento dell'Amministrazione nella sfera giuridica del docente, che, re-iscritto in GaE, con riserva, a far data dal 31 agosto 2015, non è stato messo nelle condizioni di partecipare al piano straordinario di arruolamento previsto dalla legge 107/2015 e al Decreto attuativo del Direttore Generale 767 del 17 luglio 2015.

Tale condotta illegittima si evidenzia sia riguardo al momento in cui è stata effettuata la cancellazione, sia riguardo al rigetto della richiesta di permanenza del docente finalizzata al conseguimento della pensione al minimo, sia alla non corretta esecuzione da parte del MIUR dell'ordinanza del Tribunale di Sulmona (471/2015), in quanto, a fronte del riconosciuto diritto a conseguire la pensione minima e dell'intimazione al MIUR al reinserimento ovvero non depennamento del ricorrente, il Ministero non ha ripristinato l'iscrizione dal momento della cancellazione e ha arbitrariamente connotato quest'ultima con la riserva.

#### **1. ERRATA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 1B DEL D.M. N. 235/14**

*In primis*, prescindendo per un istante da quanto accertato giudizialmente, ossia che l'amministrazione non doveva cancellare il ricorrente dalla Graduatoria ad Esaurimento per consentirgli di conseguire la pensione al minimo, è, altresì decisivo, per quanto qui di interesse, verificare quando è stata effettuata la cancellazione (*contra legem*) e se tale decorrenza risulti legittimamente e correttamente eseguita.

Vero è che, pur erroneamente determinatasi in tal senso, l'Ufficio scolastico competente non avrebbe potuto e dovuto eseguire la rimozione del docente, come invece ha fatto, **in data antecedente al 1° settembre 2017**, ossia prima dello spirare del termine di vigenza delle Graduatorie ad Esaurimento secondo quanto stabilito dal DM 235/2014,



che ne ha regolamentato l'aggiornamento per il triennio 2014-2017.

L'amministrazione, in effetti, non poteva depennare il dipendente in parola all'indomani del compimento dei 66 anni e tre mesi (limite ordinamentale fissato dal D.I. 201/2011), **ossia il 28 giugno 2015** (essendo nato il 27 febbraio 1949) **e nemmeno il 01.07.2015**, ossia allo scadere del contratto a termine (30 giugno 2015). In quale delle due date abbia proceduto all'eliminazione l'Ufficio competente, quest'ultimo ha agito in modo illegittimo.

Invero, il predetto decreto del MIUR 235/2014 di *Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento* (in continuità con il DM n. 44 del 12 maggio 2011 e, peraltro, senza aggiornare nemmeno il limite ordinamentale come spostato in avanti dal D.I. 201/2011), **all'art. 8 (Requisiti generali di ammissione) comma 1** stabilisce che *Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:*

a)

...

**b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio);**

c)

...(All. 8).

Orbene, precisato che l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio non è 65 anni bensì 66 anni (ex art. 24 D.I. 201/2011) e in particolare, entro l'anno scolastico 2014-2015, 66 anni e tre mesi, dalla piana lettura della predetta norma, **se ne deduce chiaramente che un tale requisito (età compresa tra i 18 e i 65 anni, rectius 66 anni e 3 mesi) deve essere posseduto “alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande”**. Ciò vuol dire che il requisito anagrafico in parola non opera quale condizione di “permanenza”, ma esclusivamente di “accesso” all'aggiornamento della graduatoria.





Non a caso l'**art. 12 disp. prel. c.c., vieta all'interprete** di attribuire alla legge altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (c.d. interpretazione *letterale*).

In altre parole, il ridetto D.M. 235/2014, e ciò appare come un dato incontestabile, non prevede che l'età richiesta per l'accesso all'aggiornamento in graduatoria sia pretesa anche ai fini della permanenza nella graduatoria e fino alla scadenza della validità di essa, altrimenti ciò sarebbe stato specificato dalla norma (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*). Considerare la permanenza in graduatoria, condizionata alla permanenza del requisito di accesso per il periodo di vigenza della stessa, determina un evidente sovvertimento dell'unica interpretazione possibile dell'art. 8 comma 1 e il conseguente scardinamento del senso letterale dello stesso.

D'Altronde, a riprova di ciò, valga osservare che la graduatoria in parola ha validità triennale (aa.ss. 2014/15, 2015/16 e 2016/17) e pertanto, alla scadenza, nella successiva riapertura dei termini di aggiornamento, per gli aspiranti occorrerà possedere di nuovo i requisiti anagrafici di ammissione, il che condurrebbe all'esclusione di quanti nel frattempo hanno raggiunto l'età ordinamentale prescritta dalla normativa applicabile.

Coerentemente a tale assunto occorre segnalare che la seconda legge Bassanini ha abrogato i limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell'**art. 3 comma 3 della legge 15 maggio 1997 n. 127**, infatti, è stato disposto che, fatti salvi casi particolari, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni **non è soggetta a limiti di età**. Nel nostro caso, la Graduatoria ad Esaurimento - il cui accesso seguiva di norma al superamento di concorsi a cattedra che conferivano l'abilitazione - ha natura concorsuale ed è aggiornata periodicamente in base ai titoli.

Tanto accertato, il ricorrente, nato il 27.02.1949, alla data di scadenza delle domande, ossia il 10 maggio 2014 (termine prorogato al 17.05.2014 con nota AOODGPER n. 4406 del 07.04.2014), aveva un'età di 65 anni 2 mesi e 20 giorni e, dunque, è stato giustamente ammesso alla Graduatoria ad Esaurimento per le classi di concorso in cui è abilitato e per le quali ha regolarmente presentato domanda di aggiornamento.



Ne deriva, per converso, l'illegittimità della cancellazione effettuata a ridosso del compimento dell'età individuata quale limite ordinamentale (66 anni e tre mesi).

Del resto, dalle osservazioni testé addotte si desume un altro dato di notevole importanza ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame, ossia che un conto è la permanenza in graduatoria ed un altro conto è la possibilità di essere destinatario di un rapporto di lavoro con la P.A. Il nostro ricorrente, per i motivi appena sopra esposti, non doveva essere cancellato dalla Graduatoria, in quanto vi era stato ammesso poiché in possesso di tutti i requisiti necessari a tal fine, e - giova ribadirlo - il D.M. 235/14 non prevedeva che il requisito anagrafico fosse presente nell'arco del triennio di vigenza delle Graduatorie (2014-2017).

Dall'altra parte, l'Amministrazione rimane svincolata dall'obbligo di stipulare un contratto di lavoro con un soggetto non più in età lavorativa, talché, nel caso in esame, avrebbe legittimamente omesso la stipula di un nuovo contratto con il prof. Colella alla scadenza del precedente contratto lavorativo, in quanto, quest'ultimo, sebbene dovendo conservare l'iscrizione in Graduatoria (fino alla scadenza naturale della stessa), aveva superato il limite ordinamentale fissato dalla legge.

La procedura testé descritta è l'unica applicazione compatibile con il combinato disposto delle norme legislative relative alla la disciplina pensionistica e di quelle relative all'aggiornamento in GaE come disciplinato dalle norme regolamentari, che individuano il requisito anagrafico di accesso ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) del DM 235/2014.

Nel modo in cui ha operato, invece, l'amministrazione dimostra di aver confuso **da una parte il requisito di accesso alla Graduatoria** (l'unico regolamentato dal decreto 235/2014) e il conseguente, implicito, diritto a permanere in Graduatoria una volta ammessi nella stessa, che non può non valere fino all'estensione della sua vigenza prevista nel decreto ministeriale; **e, dall'altra, il diritto al rapporto di lavoro**, disciplinato da altra normativa e in particolare (per il personale della P.A.) dall'applicazione del ridetto limite ordinamentale, che **incide esclusivamente in ordine al requisito di accesso all'aggiornamento** delle Graduatorie ad Esaurimento.

Per altro verso, e diversamente opinando rispetto alla suesposta tesi dell'assoluta "indipendenza" tra conseguimento del limite ordinamentale e permanenza in Graduatoria,



si deve comunque ritenere che l'amministrazione **non poteva legittimamente depennare il docente se non prima del 31 agosto 2015**.

Il perché è agevolmente spiegato di seguito.

A tal proposito va subito evidenziato che il docente è stato regolarmente impegnato nell'attività di lavoro anche dopo il compimento dei 66 anni e tre mesi (28 giugno 2015), ed il suo contratto, scaduto il 30 giugno, è stato prorogato per consentire allo stesso di svolgere le funzioni di commissario interno agli esami di maturità fino al 7 luglio 2015 e a seguire, il docente, ha goduto del periodo di ferie maturato nell'arco scolastico.

Orbene, **se i due elementi** (iscrizione in graduatoria e conseguimento del limite ordinamentale) sono tali per cui il secondo prevale sul primo (tanto che il conseguimento del limite ordinamentale determina l'immediata caducazione dalla Graduatoria), non si comprenderebbe come sia lecito alla P.A. stipulare un contratto che abbia un termine posteriore alla decadenza della Graduatoria (essendo l'iscrizione nella stessa il titolo sottostante al medesimo contratto) **se non facendo riferimento alla peculiare normativa sui pensionamenti del personale scolastico**. Infatti, ai sensi del comma 1 dell'art. 509 del D.Lgs. 297/94 e dell'articolo 1 comma 1, del D.p.r. n. 351/1998, nel testo modificato dal D.p.r. n. 11/2001, articolo 1, per il personale scolastico è previsto, sempre e comunque (sia per il personale di ruolo sia non di ruolo), che il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età decorra ***"dall'inizio dell'anno scolastico...successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di età..."***.

Ma se ciò è vero, allora, nella presente ipotesi di "appaiaimento cogente" dei due elementi sopradetti, se ne deve necessariamente dedurre che il prof. Colella Antonio, dovendo essere collocato a riposo d'ufficio **con decorrenza 1° settembre 2016**, poteva e doveva essere depennato dalla Graduatoria **soltanto a partire dal 1° settembre 2016**.

Pertanto, quale delle due soluzioni di adottare, ossia considerare i **due elementi** (iscrizione in graduatoria e conseguimento del limite ordinamentale) **tra loro indipendenti** - dovendosi distinguere in questo caso la permanenza in graduatoria dal diritto al contratto di lavoro con il MIUR, e quindi potendosi operare la cancellazione della stessa (in ossequio al tenore letterale dell'art. 8 DM 235/14 che individua i requisiti di accesso all'aggiornamento e non di permanenza in Graduatoria) soltanto dal momento della sua



naturale scadenza - **sia in caso si opti per una loro “interdipendenza”** - per cui il primo (iscrizione) viene meno al verificarsi del secondo (conseguimento del limite ordinamentale) - **il lavoratore in parola non doveva essere depennato dalla graduatoria il 28 giugno 2015.**

Di conseguenza, non doveva essere cancellato dal Portale dei Servizi SIDI e, quindi, doveva esser messo in condizione di presentare domanda ai fini della partecipazione piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/15 e al DDG 767/2015 (fasi “B” e “C”).

## **2. ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA N. 471/2015 DEL TRIBUNALE DI SULMONA**

Dall'esposizione dei fatti emerge, altresì, che il prof. Colella Antonio non ha potuto beneficiare degli effetti dell'ordinanza emanata dal Tribunale di Sulmona in data 8 agosto 2015 anche **in quanto la stessa NON è stata correttamente eseguita dall'amministrazione.**

Infatti, confidando nella riforma della predetta ordinanza mediante l'esperimento della fase di riesame collegiale, il MIUR ha agito eludendo l'ordine contenuto nel provvedimento del Giudice.

Quest'ultimo, nell'ordinanza in parola, aveva motivato la sua decisione favorevole per il lavoratore, osservando che *“Nella specie il periodo astrattamente fruibile dal Colella risulta esaurirsi al 30.06.2019, sicché se integralmente goduto (**come nell'ipotesi di immissione in ruolo**) consentirà il raggiungimento da parte del ricorrente del minimo di anzianità contributiva”*.

Il riferimento all'immissione in ruolo nel predetto provvedimento giudiziale è, altresì, correlato alla condizione di invalidità civile del ricorrente e alla riserva **“N” attribuita al docente in Graduatoria**. Tale riserva è destinata alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. In base alla normativa vigente, nel mondo della scuola, il Ministero è tenuto ad assumere lavoratori disabili iscritti nelle Graduatorie di merito e - ai sensi della **CM 248/2000** - in quelle ad



Esaurimento (riguardanti il ricorrente) nella misura del 7% (art. 3 comma 1 D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509).

Il Giudice - anche sulla base di tale presupposto, documentato con l'allegato 2 a quel ricorso introduttivo - ha considerato l'ipotesi di assunzione in ruolo del docente in parola alla luce del piano straordinario varato dal Parlamento con la **legge 15 luglio 2015, n. 107** e reso esecutivo con il **DM 767/2015**.

La predetta legge, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, **ha stabilito che:**

**“Comma 95:** *Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docenti per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012.*

**Comma 96:** *Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docenti per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) **i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docenti di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017”.***

**Se è certo**, dunque, che uno dei requisiti per partecipare al predetto piano di arruolamento relativamente alle fasi “B” e “C” è - come, peraltro, correttamente evidenziato nella nota di risposta dell'USR-USP dell'Aquila alla richiesta di accesso agli atti - l'essere iscritti *a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento*, **è altrettanto incontrovertibile** che l'odierno ricorrente era iscritto a pieno titolo nella Graduatoria ad Esaurimento provinciale dell'Aquila (cc.II.



**concorsuali A025 e A028) e che ne è stato cancellato IN MODO ILLEGITTIMO.**

Da ciò se ne deduce che nel caso di cancellazione del docente dalla GaE il giorno dopo il compimento dei 66 anni e 3 mesi (ossia il 28 giugno 2015) – il ricorrente, all'esito del giudizio favorevole del Tribunale adito, doveva esserne “reinserito” con decorrenza dal giorno stesso del suo depennamento. Ciò in quanto l'eliminazione disposta dal MIUR, come accertato dal Tribunale competente, risultava illegittima e quindi il reinserimento del ricorrente non poteva che avvenire dal dì dell'illegittimo atto amministrativo ablativo. **Non può giustificarsi, infatti, alcuna soluzione di continuità nella permanenza in graduatoria**, nessun vuoto inter-temporale, tanto più che tale vuoto discende - come appena precisato - da un atto illegittimo.

In altre parole, poiché l'amministrazione era tenuta ad accogliere l'istanza del prof. Colella presentata all'USR per l'Abruzzo–Ufficio III ATP dell'Aquila in data **12 gennaio 2015** - che invece è stata illegittimamente respinta con nota prot. AOOUSPAQ 325 del 28.01.2015 – **il docente non doveva essere depennato il 28 giugno 2015** - ammesso che l'individuazione di tale data fosse comunque lecita (ma, appena poco sopra abbiamo dimostrato che così non è, si veda al punto 1) - il che porta necessariamente a concludere che l'amministrazione era tenuta a ripristinare la situazione *quo ante*, e, dunque, a retrodatare il reinserimento. Non si trattava, infatti, di procedere a una **nuova iscrizione** ma a una **re-iscrizione (ovvero reinserimento)**, a far data dal giorno stesso dell'illegittima rimozione dalla Graduatoria di interesse.

Ciò è sufficiente a fondare il diritto del ricorrente alla partecipazione al piano straordinario di cui alla legge 107/2015 e al DDG 767/2015, al contrario, intenzionalmente negato al ricorrente dall'amministrazione, che, non a caso, nella risposta alla richiesta di accesso agli atti che questi ha formulato per conoscere la posizione in GaE dei neoassunti, ha comunicato che *“Nello specifico, così come ribadito dal MIUR con nota 22234 del 27/07/2015, con 'soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge 'si intendono quei soggetti che al 16 luglio 2015 (data di entrata in vigore della legge) risultino iscritti 'pleno iure' nelle graduatorie ad esaurimento'. Come dichiarato anche dalla S.V. Nella richiesta di accesso agli atti del 08/03/2016, che con la presente si riscontra, la prima ordinanza del Tribunale di Sulmona è stata emanata il 08/08/2015, data evidentemente successiva al 16/07/2015”*.





L'amministrazione, non si preoccupa minimamente, invece, di precisare che l'emanazione dell'ordinanza in parola rappresenta l'esito conclusivo di un percorso necessitato dalla condotta illegittima dell'Ufficio scolastico e segnatamente dall'intervento ablativo dell'amministrazione correlato al rigetto dell'istanza (legittima) di permanenza condizionata al conseguimento della pensione al minimo.

### **MA VI E' DI PIU'.**

Il ricorso del prof. Colella ai fini del riconoscimento del suo diritto al conseguimento della pensione al minimo, è stato **depositato il 30.06.2015, quindi in epoca antecedente al 15 luglio 2015, data di pubblicazione in G.U. (n. 162) della legge 107/2015.**

Ora, premesso quanto appena detto, anche a voler rifiutare la retroattività invocata, è principio di rango costituzionale, che il ricorrente non possa e non debba subire pregiudizio dalla durata del processo, la quale, anche qualora non sia "patologica", non può pregiudicare il bene della vita e i diritti che da esso ne discendono.

Dunque, **in ossequio agli artt. 2, 3, 97, 111, 113 della Costituzione**, il tempo di svolgimento del procedimento, e in particolare di un procedimento di urgenza, non possono mai essere la causa stessa della decadenza dall'esercizio di un diritto.

Nel caso di specie, dunque, **gli effetti del reinserimento in Graduatoria, ovvero del non depennamento** - atteso che, comunque, come sopra ampiamente dimostrato, l'Ufficio competente non poteva depennare il ricorrente prima della naturale scadenza del triennio di validità della graduatoria e, comunque, non prima della fine dell'anno scolastico (31 agosto 2015), allorché decorre il collocamento a riposo d'ufficio per il personale della scuola – **dovevano tener conto non già della data della pubblicazione del provvedimento giudiziale bensì dalla data del deposito del ricorso.** E' qui che, **al limite**, l'Ufficio competente, pur arbitrariamente omessa la corretta individuazione del 28 giugno 2015 quale data di decorrenza del reinserimento, avrebbe avuto un qualche senso logico e giuridico retroagire gli effetti dell'ordinanza!



### **3. UN'ABERRAZIONE GIURIDICA: IL REINSERIMENTO IN GAE CON RISERVA**

Dopo di ciò, va, infine, stigmatizzata la condotta dell'amministrazione per aver reinserito il docente con riserva.

Il Tribunale, infatti, non ha disposto l'inserimento con riserva bensì **pleno iure**, e tanto si deduce chiaramente dal dispositivo, in base al quale il Giudice **"ORDINA alla Amministrazione scolastica di inserire ovvero di non depennare il ricorrente dalla GAE della Provincia dell'Aquila in cui risulta iscritto per le classi di concorso A025 e A028, sino al conseguimento dell'anzianità contributiva minima di 15 anni e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età"**.

La condotta dell'Amministrazione già illegittima per non aver effettuato il reinserimento con decorrenza dal dì dell'illegittima cancellazione (28 giugno 2015), è anche su questo profilo censurabile, in quanto si limita a un reinserimento del docente in GaE a decorrere **dal 31 agosto 2015**, data del decreto prot. n. 1167 dell'USP dell'Aquila nella posizione **15bis**, per la A028 e **22bis**, per la A025, **laddove bis indica la riserva stessa**.

Anche tale deliberazione è **evidentemente elusiva del comando stabilito dal Tribunale, e pertanto, contra legem**.

A tale stato di cose - che configura perfino gli estremi del reato di sottrazione ad un ordine dell'Autorità Giudiziale (ai sensi dell'**art. 388 comma 1 c.p.**) - il ricorrente ha tentato di reagire inviando in data **26 agosto 2015**, tramite il proprio legale, al MIUR, all'USR per l'Abruzzo e all'ATP di L'Aquila, **una diffida** a mezzo fax e a mezzo pec (si veda allegato 4), con la quale - premesso che *"a breve si provvederà, altresì, ad attuare il piano delle assunzioni di cui alla fase "B" e "C" della l. 107/2015 e correlato D.M. 767/2015 e che l'inclusione in graduatoria è conditio sine qua non per l'immissione in ruolo"* - si richiedeva di **"dare immediata esecuzione all'ordine del Giudice adottato con la predetta ordinanza d'urgenza disponendo l'inserimento a pieno titolo nelle GaE provinciali per le classi di concorso A025 e A028"**.

L'Amministrazione non rispondeva alcunché né assecondava la contestuale richiesta di accesso ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. e ii., al fine di *"conoscere il nome*



*del responsabile del procedimento relativamente all'esecuzione dell'ordine del Tribunale sopra riportato e di acquisire comunicazione nonché copia del provvedimento amministrativo che recepisce il ridetto ordine al fine di verificare l'esecuzione dell'ordinanza emanata dall'Autorità Giudiziaria in favore del prof. Colella Antonio".*

Da quanto appena esposto sorprende non poco l'intrinseca contraddittorietà del comportamento dell'Amministrazione, atteso che ha provveduto ad inserire il beneficiario dell'ordinanza con riserva in GaE (in modo tale da "sterilizzarne" i correlati diritti), ma, poi, considera efficace tale inserimento al fine dell'attribuzione delle supplenze.

Ci si chiede, dunque, quale sia il significato della "riserva".

Essa sembra giustificabile soltanto per impedire la partecipazione del ricorrente al piano straordinario di assunzioni, obiettivo, altresì, conseguito mediante la mancata retrodatazione degli effetti dell'ordinanza del Giudice.

Se così è, **e, purtroppo è così**, siamo di fronte ad uno **strabismo funzionale** dell'Amministrazione, tanto illegittimo quanto inaccettabile.

Tuttavia l'Amministrazione non può sottrarsi alla legge, ovvero applicarla a piacimento, selezionando quello che giudica funzionale ai propri scopi, senza preoccuparsi della legittimità dei propri atti. E la legge, nel caso, statuisce che il provvedimento giudiziale è immediatamente esecutivo; pertanto, e, se non vi sono espressi riferimenti a una condizione da parte del Tribunale, ciò deve avvenire con immediatezza, senza "se" e senza "ma", risultando illegittima e intollerabile per il beneficiario del provvedimento un'esecuzione parziale o, peggio ancora, come nel caso in esame, fittizia.

La condotta ostativa dell'Amministrazione nel recepire l'ordine del Giudice **ha finito per negare al ricorrente il diritto di partecipare al piano di assunzione, impedendogli di accedere al portale predisposto dal MIUR "Istanze on line"** (in cui il docente è stato regolarmente iscritto fino all'illegittima cancellazione) **per l'inoltro della relativa domanda**.

Si tenga presente, peraltro, che l'ordinanza, recante la data del 08 agosto 2015, è stata pubblicata il **10 agosto 2015** e in pari data comunicata alle parti dalla cancelleria e che quindi il ricorrente avrebbe avuto, se la stessa fosse stata posta immediatamente in



esecuzione dall'Amministrazione (come da legge), la possibilità di inoltrare la domanda di partecipazione al piano di assunzioni, avendone il pieno diritto, atteso che i termini di presentazione delle domande via web partivano dalle ore 9.00 del 28 luglio 2015 fino alle ore 14.00 del 14 agosto.

L'Amministrazione aveva l'obbligo di predisporre tutte le attività necessarie alla completa fruizione del diritto riconosciuto al docente dal Tribunale, alla pari degli altri docenti; doveva agire restituendo al docente la posizione originaria, ricollocandolo in Graduatoria *pleno iure* senza soluzione di continuità al fine di rimuovere le conseguenze della traumatica cancellazione, e non già frapporre ostacoli al ricorrente confidando esclusivamente nell'esito del reclamo.

Si tenga altresì conto del fatto che il comportamento del MIUR ha illegittimamente sbarrato la strada ad un lavoratore **affetto da disabilità grave** (All. 9a) e con un **reddito familiare esiguo** (All. 9b), talché, sotto tale profilo, **la condotta dell'amministrazione datoriale configura la lesione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 4, 36, 38 e 97 della Costituzione.**

E, si badi bene, la decisione, o (meglio ancora, si direbbe in modo più adesivo al vero) la "tattica", di ricorrere da parte di quest'ultima al mezzo di impugnativa, nel tentativo di giustificare le proprie omissioni (nell'attesa della definizione della nuova fase di giudizio), contrasta ugualmente con il dettato normativo processuale, laddove l'ultimo comma dell'**art. 669-terdecies c.p.c.** prescrive che *Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno, può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.*

A ben leggere la norma, appare ancora più grave la condotta dell'Amministrazione, in quanto a tenore del predetto articolo 669-terdecies u.c., soltanto in sede di reclamo, si può aspirare ad ottenere legittimamente **la sospensione dell'esecuzione del provvedimento** (e non già mediante artifici dissimulativi come la "riserva", intesi a conseguire una sospensione **de facto**), e ciò, per di più, soltanto quando **per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave danno**; ciò che, peraltro, presuppone



un'esecuzione **effettiva** (ossia **a pieno titolo**) e **già avviata**, di cui poi il Giudice possa apprezzare gli **effetti dannosi "gravi"**, paventati dall'amministrazione come tali da **sconvolgere** la sequenza degli immessi in ruolo (e quindi, già in quella sede, ammettendo il diritto del ricorrente ad essere immesso in ruolo).

A "**sconvolgere**", invero, è la disinvoltura con cui l'Amministrazione, ignorando l'ordine del Giudice e la diffida inoltrata dal ricorrente, si sia sottratta alla pedissequa esecuzione dell'ordinanza, provocando, questo sì, un gravissimo danno al ricorrente, al quale è stata preclusa la partecipazione, cui pure aveva diritto, al piano di assunzioni.

#### **4. SUSSISTENZA DELLE CONCRETE CONDIZIONI PER OTTENERE L'IMMISSIONE IN RUOLO**

Accertato il diritto alla retrodatazione del ripristino in GaE e alla re-iscrizione *pleno iure*, ai fini dell'ulteriore richiesta dell'immissione in ruolo invocata con la presente azione è dirimente verificare se in base alla posizione occupata dal prof. Colella nella GaE provinciale, nelle classi concorsuali di interesse, gli sarebbe spettata l'attribuzione del posto di ruolo.

A tal proposito il docente ha cercato di reperire tale informazione con la richiesta di accesso agli atti indirizzata agli Uffici scolastici competenti in data **8 marzo 2016** per *"conoscere il numero e la posizione occupata in graduatoria da ciascuno degli immessi in ruolo per l'anno scolastico 2015-16 nelle fasi "O", "A", "B" e "C", per la copertura dei posti del turn over e del piano straordinario di cui alla legge 107/2015 (quindi con riferimento a tutte le predette fasi), attinti dalle GAE della provincia dell'AQUILA - classi di concorso A025 e A028 e ovunque destinati per l'assegnazione della prima sede; 2. di conoscere per le medesime Graduatorie ad Esaurimento dell'ATP dell'AQUILA (cl.cc. A025 e A028) il numero e la posizione occupata dai riservisti (titolari di riserva "N") immessi in ruolo e per quale posizione occupata in graduatoria "scatta" con riferimento alle predette classi concorsuali il posto da assegnare a tali riservisti per l'immissione in ruolo in base alla normativa vigente"* (si veda allegato 6).

Ma l'amministrazione non ha voluto fornire all'istante le informazioni richieste né riguardo alla fase di arruolamento nazionale "B" e "C" né all'applicazione della riserva "N" in base alla normativa vigente a tutela dei disabili.



A tal fine, incredibilmente, per giustificarsi, l'Ufficio ministeriale ha formalizzato una motivazione del tutto inconferente e nient'affatto corrispondente al vero, in quanto riferita alla (presunta) insussistenza del diritto alla partecipazione al piano assunzionale di cui alla legge 107/2015 e al DDG 767/2015 da parte del docente, rinviando quest'ultimo a verificare per proprio conto il dato richiesto, con ciò omettendo, ancora una volta, di agevolarlo nella tutela del proprio diritto.

Già in precedenza l'amministrazione aveva evitato di rispondere tempestivamente ad una diffida inoltrata dal ricorrente a mezzo fax e a mezzo pec (si veda allegato 4), con la quale - con riferimento all'allora imminente attuazione del piano delle assunzioni di cui alla fase "B" e "C" della l. 107/2015 e correlato D.M. 767/2015 - si richiedeva di *"dare immediata esecuzione all'ordine del Giudice adottato con la predetta ordinanza d'urgenza disponendo l'inserimento a pieno titolo nelle GaE provinciali per le classi di concorso A025 e A028"*. In quel caso l'Ufficio non aveva riscontrato nemmeno la richiesta di accesso, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm. e ii., al fine di *"conoscere il nome del responsabile del procedimento relativamente all'esecuzione dell'ordine del Tribunale sopra riportato e di acquisire comunicazione nonché copia del provvedimento amministrativo che recepisce il ridetto ordine al fine di verificare l'esecuzione dell'ordinanza emanata dall'Autorità Giudiziaria in favore del prof. Colella Antonio"*.

E' appena il caso di ricordare che **la P.A. è a servizio delle esigenze del cittadino**, tanto più se si tratta di un lavoratore impiegato nei suoi uffici, ed è sempre tenuta, anche e soprattutto nella sua veste datoriale, a garantire **trasparenza e imparzialità**, principi ripetutamente violati nella vicenda *de qua*<sup>3</sup>.

Gli Uffici Scolastici competenti si sono rivelati inadempienti e per di più indifferenti alle reiterate richieste inoltrate dall'odierno ricorrente, configurando una condotta contraria all'obbligo motivazionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/90, e dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 10-bis della stessa legge.

Quest'ultimo, in particolare, prevede a carico della P.A. interpellata la necessaria

---

<sup>3</sup> Invero, con l'introduzione della legge 15/05, che impone ai poteri pubblici di uniformare l'attività amministrativa ai principi di derivazione comunitaria, il processo di inquadramento giuridico dell'azione amministrativa si arricchisce con l'applicazione del principio del legittimo affidamento e di conformazione alla fondamentale regola civilistica di correttezza e buona fede, tanto da informare a questi canoni tutta l'azione amministrativa.





comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, e non *sic et simpliciter*, bensì corredata da motivazioni pertinenti e adesive alle richieste.

Nel caso in esame, invece, l'istante ha ricevuto argomenti elusivi e strumentali, rappresentativi di un'interpretazione giuridica meramente soggettiva, tanto da non giustificare affatto quale sia l'effettivo impedimento a fornire i dati richiesti così come formulati dall'interessato. Prova ne è che la dirigente dell'USP firmataria della risposta di accesso agli atti, nella nota del 21 marzo 2016, ha dato la generica indicazione al prof. Colella di consultare il sito [www.abruzzo.istruzione.it](http://www.abruzzo.istruzione.it) onde reperire autonomamente l'informazione, **senza fornire ulteriori e più precisi riferimenti.**

Tuttavia - ciò che era ben noto alla predetta dirigente - il sito segnalato, con riferimento alle fasi di arruolamento "B" e "C", recava soltanto un *Elenco degli aspiranti a cui è stata fatta una proposta di assunzione ai sensi della legge 107/2015 art. 1 comma 98 lettera C) nella regione Abruzzo*. In tale elenco, infatti, vi sono **soltanto i neoassunti in Abruzzo**, ma, **trattandosi di una fase di arruolamento nazionale, non vi sono gli immessi in ruolo, nelle varie classi concorsuali, dalla GaE provinciale dell'Aquila nelle altre 100 province d'Italia.**

Tale dato, artatamente omesso nella nota dirigenziale in parola, pur ovviamente conosciuto dal MIUR **non è stato deliberatamente comunicato all'istante.**

**Ad ogni buon conto, il prof. Colella ha verificato che avrebbe conseguito senz'altro l'immissione in ruolo**, in quanto, da una personale indagine condotta, risulta che quasi tutti gli iscritti nella Graduatoria ad Esaurimento della provincia dell'Aquila per le classi di concorso A025 e A028, partecipanti con domanda al piano di cui alle fasi "B" e "C", sono stati assunti dal MIUR a tempo indeterminato **nella fase nazionale.**

**Risultano, infatti, immessi in ruolo fino alla posizione 37esima dalla GaE della provincia dell'Aquila, per la classe di concorso A028, laddove il prof. Colella Antonio occupa la posizione 18esima; e fino alla posizione 38esima per la classe di concorso A025, laddove il prof. Colella Antonio occupa la posizione 27esima.**

**DUNQUE, IL RICORRENTE HA DIRITTO AD ESSERE IMMESSO IN RUOLO.**



### **PERICULUM IN MORA**

A questo punto è chiaro che **il presente ricorso integra senza meno il requisito del *periculum in mora*.**

A proposito si rammenta che il ricorrente aveva azionato il primo ricorso (depositato il 30 giugno 2015 al Tribunale di Sulmona) inteso al riconoscimento del diritto a conseguire la pensione minima sul presupposto di una decisione tempestiva che gli consentisse di proseguire il rapporto di lavoro con la P.A. Soltanto a causa delle inottemperanze di quest'ultima non ha conseguito l'immissione in ruolo, in quanto, quest'ultima, da una parte, ha illegittimamente cancellato il nominativo del ricorrente prima della scadenza della graduatoria vigente (e comunque prima della fine dell'a.s. 204-2015, ossia prima del 31 agosto 2015) e, dall'altra, all'esito dell'ordinanza 471/2015, non ha ripristinato la continuità dell'iscrizione dalla data della (illegittima) cancellazione dalla Graduatoria né la piena titolarità della stessa iscrizione (arbitrariamente condizionata alla riserva).

Difatti, nelle more del giudizio ordinario, senza il mezzo giudiziale attivato, il ricorrente non potrebbe ottenere la retrodatazione cui ha diritto né lo scioglimento dell'artificiosa riserva, né, infine, quell'immissione in ruolo cui ha diritto in funzione del conseguimento della pensione minima, diritto che gode di protezione costituzionale ex art 38 della Cost.

A tal proposito valga quanto già espresso nell'ordinanza **471/15** dal Tribunale di Sulmona, che aveva sinteticamente ed efficacemente già motivato la sussistenza del requisito dell'urgenza ***"in ragione della possibile perdita, nelle more del giudizio di merito, di pervenire alla conclusione di contratti di lavoro o all'immissione nei ruoli della Amministrazione scolastica, anche in ragione dell'imminenza del piano straordinario di assunzioni"***.

Ora, tale urgenza sussiste ancor di più nell'attuale fase, in quanto si tratta di rimediare agli effetti gravi e dannosi delle molteplici inottemperanze amministrative appena riportate. L'omessa retrodatazione della decorrenza della re-iscrizione e la "riserva" sono, infatti, la causa diretta della non attribuzione del ruolo al ricorrente, il che vale già di per se come autonomo motivo per invocare l'urgenza. Ma il mancato obiettivo dell'assunzione a tempo indeterminato mette di riflesso a rischio anche il conseguimento della pensione minima, oggetto del primo ricorso, dipendente com'è quest'ultimo dalla probabilità occupazionale



nell'esiguo periodo che separa il docente dal compimento del 70esimo anno di età.

Lo scopo finale della pensione minima è, difatti, concretamente compromesso alla condizione di assoluta precarietà e aleatorietà lavorativa in cui oggi si trova il docente. Infatti, all'esito degli arruolamenti effettuati, l'eventualità di essere destinatario di supplenze annuali, stante la completa occupazione dei posti in organico, è oggi ridotta al minimo.

Urge, pertanto, anche per evidenti finalità di giustizia umana e sociale, riassegnare il posto in ruolo al prof. Colella, illegittimamente pretermesso nelle fasi di scorrimento della Graduatoria, essendo quest'ultimo titolare del diritto - come ampiamente dimostrato - ad essere reintegrato **ex tunc** e **pleno iure** nella Graduatoria ad Esaurimento e del conseguente diritto alla partecipazione al piano straordinario di assunzioni e alla nomina in ruolo.

In altre parole, alla luce **dell'età anagrafica del ricorrente** (67 anni), non è possibile prolungare ulteriormente una situazione di grave illegittimità e palese ingiustizia, tale che priverebbe il docente *de quo* alla fruizione del diritto all'immissione in ruolo e quindi alla prosecuzione del rapporto di lavoro necessario al conseguimento della pensione minima. Tanti più che si tratta di un lavoratore **affetto da disabilità grave** (il Sig. Colella Antonio è **invalido civile** - si veda l'allegato 9a) **e con un reddito familiare molto modesto** (si veda l'allegato 9b).

Si tenga altresì conto del fatto che il docente in parola ha tentato di sollevare la questione della ridetta inottemperanza del MIUR e della conseguente mancata immissione in ruolo in sede di reclamo cautelare, nel suo atto costitutivo e difensivo, ma il collegio giudicante ha ritenuto che *"la diversa e sopravvenuta questione relativa all'attuazione esecuzione della quale l'Amministrazione reclamante ha provveduto al dell'ordinanza in reinserimento del Colella con riserva anziché "pleno iure" nelle GAE per le classi di concorso A025 e A028 - di talché l'odierno reclamato lamenta di non aver potuto partecipare al piano di assunzione, essendogli stato precluso di accedere al portale predisposto dal MIUR "Istanze on line" per l'inoltro della relativa domanda - **costituisce profilo precluso a questo giudice nella attuale fase cautelare del procedimento, attenendo piuttosto a circostanze ulteriori suscettibili, se del caso, di costituire***



**oggetto di separato giudizio**" (si veda allegato 5).

Stante tale situazione concreta, è di tutta evidenza che nel caso in esame il pregiudizio (iscrizione con riserva in GaE e perdita del ruolo), a causa dell'illegittima condotta della P.A., è un evento che già si è verificato **e che continua a persistere**.

In più, il docente in parola, nelle more del giudizio, non potrà partecipare nemmeno **alle procedure di mobilità**, che per i neoassunti delle fasi "B" e "C" scadrà il prossimo **30 maggio 2016**, salvo proroghe.

**In particolare, con riferimento alla riserva e alla perdita del ruolo, l'irreparabilità del pregiudizio ricorre senz'altro, ricadendo nell'ipotesi in cui né la reintegrazione per equivalente né il risarcimento e gli altri rimedi eccezionalmente predisposti dalla legge sarebbero idonei in concreto ad attuare integralmente il diritto oggi dedotto in giudizio.** Tale irreparabilità è evidentemente determinata dalla discrepanza tra la soddisfazione integrale cui l'attuazione della decisione nel merito darebbe luogo ed i rimedi eteronomi in ragione dello scarto individuato negli ostacoli relativi alla determinazione dell'equivalente del ruolo non assegnato (in mancanza di effettivo servizio quale docente a tempo indeterminato) e dalle circostanze impeditive del conseguimento in concreto della pensione minima.

Invero, **l'art. 700 cpc**, prevedendo misure idonee "*ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*", per opinione pressoché unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati **sia da un pericolo nel ritardo (pericolo di infruttuosità), sia da un pericolo del ritardo (pericolo di tardività)**. Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza - modellandosi sul *periculum in mora* affermato in concreto (un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) - **abbia un contenuto anticipatorio**.

Infatti, quando si attende che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno (nel caso *de quo*, iscrizione *pleno iure* a far data dalla illegittima cancellazione dalla graduatoria e assegnazione del posto in ruolo spettante di diritto), il provvedimento cautelare, per eliminare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, **deve tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad**



**anticipare l'effetto costitutivo ed innovativo (*immissione in ruolo*) , che potrebbe diventare inefficace ed inattuabile se differito nel tempo.**

Si tratta in buona sostanza, di una forma di tutela che è, nel caso in esame, sia un rimedio sia un'anticipazione finalizzati a proteggere il diritto controverso dal *periculum in mora* costituito dagli effetti negativi della durata del processo nel tempo.

In relazione a tale ultimo aspetto - ossia alla durata del processo nel tempo - occorre puntualizzare , altresì, che il pregiudizio può derivare anche dal "perdurare di una determinata situazione antiggiuridica nel tempo". **Non a caso, secondo la migliore dottrina, il *periculum in mora* è costituito dal protrarsi, nelle more del giudizio ordinario, dello stato di insoddisfazione del diritto controverso** (TOMMASEO, *I provvedimenti d'urgenza*, p. 135).

In modo ancor più specifico, nella vicenda in esame sussiste sia l'elemento ***dell'imminenza del pregiudizio*** sia quello della ***sua attualità***. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.

In buona sostanza, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per l'odierno ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto (reiscrizione a pieno titolo con immissione in ruolo), paventando ulteriori effetti dannosi (**protrarsi dello stato di precarietà lavorativa, mancato conseguimento della pensione al minimo, condizioni di vita indecorose**). In tale contesto, poi, il tempestivo ricorso all'azione cautelare da parte dello stesso, costretto ad affrontare già due contenziosi con la P.A., vieppiù esalta il carattere di imminenza e attualità del pregiudizio.

Le perduranti e reiterabili conseguenze dannose delle violazioni già realizzatesi (depenamento dalla Graduatoria e reinserimento non retroattivo e con riserva), unitamente all'evento lesivo da esse scaturito (perdita del ruolo), costituiscono il nucleo del pregiudizio arrecato alla sfera giuridica del ricorrente che il ricorso alla tutela urgente intende neutralizzare; tanto da non poter non riconoscersi nel caso *de quo* che gli effetti dannosi della lesione già verificatasi si prospettino ancora stringenti ed attuali, dovendosi ritenere configurato il necessario requisito di imminenza del pregiudizio previsto dall'art.



700 c.p.c., e quindi giustificato il ricorso alla tutela d'urgenza.

È anzi proprio con riferimento a una siffatta situazione che il requisito dell'imminenza esplica la sua funzione essenzialmente diretta ad impedire la perpetuazione della violazione ovvero la sua continuazione o ancora la sua ripetizione.

\*\*\*\*\*

Per i motivi sopra riportati, il ricorrente prof. Antonio Colella, così come rappresentato e difeso,

### CHIEDE

Che l' Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Sulmona, Voglia, **anche con decreto inaudita altera parte**, trattandosi di questione di diritto, ovvero, in via graduata, fissata la comparizione delle parti in contraddittorio e procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione giudicati indispensabili:

- **accertare** l'illegittimità della re-iscrizione del ricorrente nella Graduatoria ad Esaurimento della provincia dell'Aquila per le classi di concorso A025 e A028 a far data dal 31 agosto 2015 così come effettuata dall'Amministrazione resistente e il correlato diritto del ricorrente alla retrodatazione del reinserimento alla data in cui lo stesso è stato illegittimamente depennato;

- **accertare** il diritto del ricorrente al reinserimento a pieno titolo e non con riserva;

- **accertare** il diritto del ricorrente alla partecipazione al piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015 e al DDG 767/2015 e, verificata la posizione a pieno titolo nella Graduatoria di appartenenza e il numero degli immessi in ruolo nelle fasi nazionali "B" e "C", alla conseguente immissione in ruolo;

per l'effetto;

- **ordinare** al MIUR-USR per l'Abruzzo di retrodatare il reinserimento del ricorrente nella Graduatoria di appartenenza alla data dell'illegittimo





depenamento;

- **ordinare** al MIUR-USR per l'Abruzzo di rimuovere la riserva attribuita al docente e restituirgli il posto nella Graduatoria di appartenenza a pieno titolo col relativo punteggio spettante;

- **ordinare** all'Amm.ne resistente, verificato il numero degli immessi in ruolo dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia dell'Aquila, classi di concorso A025 e A028, nelle fasi nazionali "B" e "C", ai sensi della legge 107/2015 e del DDG 767/2015, di procedere all'immissione in ruolo del ricorrente a far data dal 01.09.2015;

- **ordinare**, qualora sia ritenuto necessario, l'integrazione del contraddittorio, e all'esito, in ragione del rilevante numero di soggetti arruolati dalla Graduatoria ad Esaurimento provinciale dell'Aquila per le classi di concorso A025 e A028, nonché, a motivo del carattere nazionale delle predette fasi di arruolamento "B" e "C" e della conseguente destinazione dei neoassunti in scuole di altre province, **disporre** che la notifica del ricorso sia effettuata a cura dell'Amministrazione ovvero a cura del ricorrente, ma, in quest'ultimo caso, sussistendone tutti i presupposti, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nella forma della pubblicazione del ricorso (testo integrale o per estratto) in seno all'apposita area tematica predisposta dal MIUR sul proprio sito istituzionale e dedicata alle notificazioni per pubblici proclami;

- **adottare** in ogni caso tutti i provvedimenti necessari alla rimozione del pregiudizio subito dal ricorrente ed illustrato in narrativa;

- **condannare** l'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite, anche alla luce delle molteplici condotte illegittime della stessa e delle condizioni economiche del docente, costretto ad affrontare tre ricorsi per veder riconosciuti i propri diritti.

**In via istruttoria, si chiede al Giudice:**

- ex art. 210 c.p.c., **di ordinare** all'Amministrazione resistente l'esibizione della documentazione da cui risultino i nominativi dei docenti iscritti nella Graduatoria ad



Esaurimento della provincia dell'Aquila per le classi di concorso A025 e A028 immessi in ruolo in attuazione delle fasi di reclutamento nazionale "B" e "C" di cui alla legge 107/2015 e al DDG 767/2015, onde effettuare ricognizione documentale del diritto del docente ad essere immesso in ruolo;

- **si indica** quale sommario informatore la prof.ssa Commito Maria Gracia, segretaria territoriale della UIL scuola di Sulmona, in ordine al seguente capitolo di prova: *"vero è che in data compresa tra il **10 agosto 2015** (data di pubblicazione e comunicazione dell'ordinanza n. 471/2015) e la data di scadenza del termine per l'inoltro telematico dalla piattaforma polisweb della domanda di partecipazione alle fasi 'B' e 'C' di cui alla legge 10/2015 e al DDG 767/2015 (**ore 14:00 del 14 agosto 2015**), il prof. Colella Antonio si è recato presso gli uffici della UIL Scuola di Sulmona per essere assistito nella compilazione della domanda, constatando l'impossibilità di accesso con le proprie credenziali (username e password) in quanto non più presente nella piattaforma dell'area Istanze online?"*.

Si producono i documenti come da indice.

AI FINI DEL CONTRIBUTO UNIFICATO, SI DICHIARA CHE IL VALORE DELLA PRESENTE CAUSA DI LAVORO E' INDETERMINABILE E CHE NON SPETTA IL PAGAMENTO DI ALCUN CONTRIBUTO UNIFICATO IN QUANTO IL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE DEL RICORRENTE NEL 2014 NON HA RAGGIUNTO LA SOMMA DI € **34.107,72** (All. 10).

Avezzano-Sulmona, 15 aprile 2016

Avv. **Renzo Lancia**

